

34
anno 12
gennaio
aprile
1998

“I Viaggi di Erodoto”, rivista di cultura storica edita da Bruno Mondadori dal 1987 al 2001 sotto la direzione di Alberto De Bernardi (nel comitato scientifico, tra gli altri, Scipione Guarracino, Antonio Brusa, Marcello Flores), ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per il dibattito storico, l’aggiornamento storiografico, uno strumento “alto” di dialogo continuo tra storia esperta e storia insegnata.

Vogliamo qui riproporre il meglio di questo grande cantiere delle idee, scegliendo tra i moltissimi saggi, interviste, dossier, quello che ancora oggi è vitale, materiale prezioso su cui continuare a riflettere e a interrogarsi.

da **“i viaggi di erodoto”**



■ Poster inglese per il voto alle donne, 1905.

La cittadinanza femminile tra pubblico e privato in età contemporanea

di Liviana Gazzetta e Nicoletta Pannocchia

Il testo proposto faceva parte di un più ampio saggio prodotto dal gruppo “Mneme. Memoria e cultura di donne” in occasione di un’iniziativa promossa dall’Irsae Veneto, che sviluppava il tema della cittadinanza femminile tra pubblico e privato, oltre che in età contemporanea, in Grecia, a Roma, e in Occidente, in età medievale e moderna.

Assumere il punto di vista offerto dalla posizione delle donne rispetto alla cittadinanza politica, così come si è andata definendo nelle società occidentali contemporanee, può risultare utile per capire la stessa nozione in questione.

L’acquisizione dei diritti politici culminante nell’espressione di un voto si pone per la prima volta, in età contemporanea, nell’ambito della concezione liberale della politica, dominante in Europa nel primo Ottocento. Secondo questa concezione, l’esercizio effettivo dei diritti politici era in origine strettamente dipendente dalla proprietà e dal reddito individuale, con il risultato di escludere dal voto individui al di sotto di un certo livello di ricchezza o di dividere gli elettori in attivi e passivi proprio sulla base del censo personale.

L’esclusione delle donne dall’esercizio del diritto di voto non è affatto paragonabile all’esclusione dei ceti non proprietari: questi, almeno virtualmente, avrebbero potuto ac-





cedervi cambiando la propria situazione economica, mentre le donne, per quanto ricche, ne erano radicalmente escluse (Groppi 1993). Da ciò si può comprendere che il moderno concetto di cittadinanza politica si è costruito proprio sulla base dell'esclusione dell'intero sesso femminile dal suo godimento e nonostante la pretesa universalità dei principi e dei diritti di cui si sostanzia: se, da una parte, il cittadino moderno si differenzia dal suddito perché gode di diritti ed esercita dei poteri nella sfera pubblica, dall'altra, esso si definisce per contrapposizione rispetto alla «extraterritorialità» della sfera privata, che è identificata tout court con le donne. È Saraceno (1993) ad approfondire questo punto di vista, dimostrando che le donne vengono escluse dalla cittadinanza perché non ritenute portatrici di interessi propri, ma identificate con gli interessi della comunità familiare, di quella che cioè viene considerata la cellula naturale minima della società, totalmente estranea all'ambito politico. Non a caso la legislazione sui diritti civili e politici dell'Ottocento ha trovato perfetto parallelismo in una legislazione sul diritto di famiglia che sanciva la minorità femminile.

Lo stesso tipo di analisi viene suggerito nel contributo di Rossi Doria (1990): l'ostinata resistenza dei sistemi liberaldemocratici al pieno accesso alla sfera pubblica da parte delle donne dipende dall'intrinseco legame esistente tra la costruzione di questa sfera e il controllo delle donne nella sfera privata, al punto che il loro eventuale ingresso in politica viene percepito come elemento sovvertitore dell'ordine naturale e dei vincoli familiari. L'esercizio del diritto di voto significava dunque molto più che l'acquisizione di un diritto formale; esso comportava la rottura di un antico «divieto simbolico», la violazione di un ambito considerato per eccellenza e intrinsecamente maschile. Ne è una indiretta conferma anche la ricostruzione del dibattito posttrisorgimentale sul diritto di voto delle donne fatta da Bigaran (1992), secondo cui era la presenza fisica delle donne al momento del voto a essere sentita come fattore sconveniente e inaccettabile rispetto al carattere dello spazio pubblico.

Anche quando fra il 1944 e il 1946 le forze politiche antifasciste cominceranno a porre il problema del voto femminile sarà più per il riconoscimento dell'importanza strategica assunta dalle donne che per l'affermazione di un principio indiscutibile (Guizzardi 1997). I partiti della sinistra temevano la presunta manovrabilità e l'impreparazione politica delle donne, le forze di ispirazione cattolica temevano la mancata partecipazione al voto e lo snaturamento dell'istituto familiare.

L'acquisizione del diritto di voto da parte delle donne, dunque, non è stata il prodotto di un allargamento progressivo della nozione iniziale di cittadinanza, né di un'estensione dei principi liberaldemocratici a fasce di popolazione via via più ampie; essa ha comportato piuttosto la ridefinizione dei confini e degli stessi contenuti della sfera pubblica e del suo rapporto con quella privata, molto spesso attraverso una prolungata «battaglia» dei movimenti femminili e femministi occidentali. Gruppi, associazioni e comitati attivi nei paesi di area anglosassone, ma anche di cultura latina si inserirono nella tradizione liberale, democratica e infine socialista, pur senza lasciarsi mai assorbire dalle rispettive organizzazioni maschili, facendo sì appello ai diritti universali, ma contemporaneamente portando alla luce la loro parzialità, il loro essere pensati in realtà per gli uomini (Rossi Doria 1990; Buttafuoco 1988). Che il processo di ridefinizione del modello di cittadinanza non possa tutt'oggi dirsi compiuto lo testimonia la percentuale ancora molto bassa delle donne presenti in parlamento e nelle istituzioni e il dibattito che ormai da anni interessa il movimento politico delle donne su questo tema (DWF 1997).

È vero che le guerre hanno costituito e costituiscono un'occasione fondamentale per la partecipazione delle donne alla sfera pubblica? Molti sono i dati che sembrerebbero confermare queste tesi, a partire da quello più scontato per cui la maggioranza dei paesi occidentali ha riconosciuto il diritto di voto femminile proprio al termine della prima o della seconda guerra mondiale (l'Italia ha abolito l'istituto dell'autorizzazione maritale nel 1919 e ha ammesso le donne all'elettorato attivo nel 1945 e passivo nel 1946).



Tuttavia, a uno sguardo più analitico, com'è quello che ci viene suggerito dallo studio di Thebaud (1993), la situazione prodotta dalla guerra ci appare senz'altro più problematica.

Si assiste, infatti, soprattutto durante la prima guerra mondiale, a una straordinaria (anche se inizialmente lenta e difficile) mobilitazione femminile – cui hanno in sostanza aderito anche le organizzazioni femminili dei diversi paesi – nel campo dell'assistenza ai soldati, della cura ai feriti, dell'aiuto alle famiglie in difficoltà, insomma nel «fronte interno»; ma la mobilitazione non è stata poi così rilevante sul terreno del lavoro: dati alla mano, si può dimostrare che l'aumento della manodopera femminile c'è stato, ma non ha avuto una portata eccezionale, perché contemporaneamente si innestarono processi di disoccupazione nei settori a prevalente occupazione femminile, come quelli dell'industria tessile. A ciò si aggiunge, comunque, la provvisorietà dei contratti, il permanere dello scarto salariale anche nel caso di mansioni dapprima soltanto maschili, e una politica sociale di guerra che attribuiva forme di sussidio alle mogli e compagne di soldati (e poi pensione alle vedove) in proporzione al numero dei figli, ostacolando quindi la tendenza femminile all'impiego, ma soprattutto affermando ancora che la cittadinanza sociale delle donne passava attraverso il ruolo di mogli e madre.

[...] Forte è la resistenza alla modificazione dei ruoli e la volontà di limitare il contributo della donna alla funzione di «sostituta» per il solo periodo bellico, rafforzando il suo ruolo di genitrice e custode della famiglia. Per esempio in Italia nel 1925 il governo Mussolini concede l'elettorato amministrativo alle donne, ma ammette al voto soltanto le decorate per meriti di guerra e le madri dei caduti in guerra (tali norme furono comunque annullate dalla riforma podestarile dell'anno successivo).

In sintesi, si può forse concludere che nei periodi bellici da una parte le donne diventano visibili a livello di massa in un ambito non familiare, rompendo così lo stereotipo che le vuole estranee allo spazio pubblico e dall'altra lo spostamento dei confini nella divisione sessuale dei ruoli appare piuttosto superficiale e provvisorio. Anche nel corso della lotta di Resistenza possiamo dire che si sia riprodotta la consueta divisione dei ruoli, dato che il contributo femminile negli stessi Gruppi di difesa della donna (organizzazione femminile del CIn) fu interpretato e voluto come una istituzionalizzazione delle mansioni femminili tradizionali e in termini generalmente apolitici. La presenza femminile nella Resistenza fu però più complessa e non riconducibile a quella di mero supporto [...].

La posizione delle donne nelle diverse epoche e società non dipende tanto da ciò che fanno, ma dal valore che socialmente si attribuisce alle loro attività. In questo senso risulta importante cogliere la percezione che la società ha avuto del lavoro femminile e il valore che gli ha attribuito, i divieti o i limiti che ha posto, le leggi con cui ha cercato di regolamentarlo. Il lavoro appare come uno degli elementi fondamentali della cittadinanza «sociale», il terreno su cui le trasformazioni strutturali interagiscono con le politiche, che, vedremo, sono orientate anche secondo un preciso rapporto di potere fra i sessi.

Il contributo più suggestivo e stimolante in questo senso viene da Scott (1991), che ha evidenziato come, durante il XIX secolo, ovvero a seguito delle trasformazioni apportate dalla rivoluzione industriale, sia emersa in Europa la «questione della donna lavoratrice». Secondo l'opinione dell'epoca, con il trasferimento della produzione dalla casa alla fabbrica, la donna perdeva la capacità di conciliare lavoro e cure familiari; pertanto il suo lavoro doveva essere in qualche modo limitato, tutelato, regolamentato. Che tale schema fosse il frutto di posizioni ideologiche, piuttosto che rispecchiare un processo oggettivo, lo dimostrano due semplici considerazioni.

1) Il lavoro extradomestico non era una novità apportata dall'industrializzazione, poiché molte delle donne delle classi inferiori avevano lavorato nelle epoche precedenti, anche fuori casa, come domestiche, braccianti ecc.

2) In realtà, anche in età industriale la maggior parte delle donne continuò a svolgere lavori entro le mura domestiche quali il cucito, i lavori di sartoria, il piccolo artigiana-



to, per non parlare delle attività agricole. Solo verso la fine del secolo si verificò un consistente trasferimento del lavoro femminile nel settore terziario (uffici, negozi, scuola) che comportò l'ingresso nel mondo del lavoro anche delle donne della borghesia, che prima non svolgevano attività lavorative se non in ambito familiare.

In realtà, secondo Scott, le teorie ottocentesche sulla divisione sessuale del lavoro – secondo cui le donne avrebbero potuto lavorare solo in determinati periodi della propria vita, cioè prima del matrimonio o del primo figlio, o se il marito non avesse potuto mantenere la famiglia, svolgendo mansioni che si adattassero al proprio essere femminile – avevano lo scopo di svaloriare il lavoro delle donne, giustificandone quindi la minore retribuzione rispetto a quella maschile e relegandole ad alcuni settori specifici. A formare tali idee contribuirono tanto gli intellettuali, quanto i datori di lavoro (che selezionarono la manodopera in base al sesso, oltre che all'età e alla razza) e i sindacati che vedevano nel lavoro delle donne una minaccia a quello maschile e un oggetto da tutelare e proteggere con leggi specifiche.

Le leggi di tutela del lavoro minorile e femminile (Inghilterra, 1844-47; Usa, 1890; Italia, 1902 e 1907) furono le prime forme con cui fu regolamentato il lavoro delle donne. Anche in Italia lo scopo dichiarato era quello di proteggere i soggetti più «deboli» dagli eccessi del capitalismo attraverso limitazioni di età e di orario, attraverso il divieto al lavoro notturno e l'astensione obbligatoria per un mese o almeno 3 settimane dopo il parto. Tale congedo, obbligatorio, ma non retribuito, spingeva molte donne verso il lavoro a domicilio, per cui fu necessario qualche anno più tardi istituire la Cassa di maternità (legge 17/7/1910, n. 502) che prevedeva un sussidio in caso di parto o di aborto non procurato.

Tali leggi equiparavano la donna lavoratrice al maschio minorenni (dai 15 ai 21 anni) e la donna minorenni al fanciullo (dai 12 ai 15 anni); in tal modo esse suffragavano implicitamente l'idea che il lavoro delle donne valesse meno che quello maschile e fornivano la giustificazione della disparità salariale. Non a caso una delle più fiere oppositrici alle «leggi di tutela» fu Annamaria Mozzoni, la maggiore leader del movimento suffragista italiano che, in opposizione alla socialista Kuliscioff, promotrice in parlamento di una legge relativamente più avanzata, vi vedeva un ostacolo all'indipendenza femminile (per il dibattito si veda Pieroni Bortolotti 1963).

Risulta arduo stabilire se e in che misura tali leggi abbiano influito sull'occupazione femminile. Nei paesi europei, compresa l'Italia, l'andamento del lavoro delle donne secondo le rilevazioni statistiche sembra segnare una curva a U. Per quanto riguarda l'Italia, per Pescarolo (1990), si passerebbe da un tasso del 37% (1901) al 20,2% (1931) al 18,4% (1971). La decrescita, seguita all'espansione di fine dell'Ottocento si spiegherebbe in due modi.

1) Le diverse modalità di rilevazione che tendevano a stabilire norme sempre più rigide nella distinzione fra popolazione attiva, cioè in condizione professionale, e non. In pratica le donne che lavoravano nelle imprese familiari agricole o commerciali venivano considerate casalinghe (in particolare il censimento del 1936 che, in ossequio alle direttive del regime fascista, relegò le contadine al rango di casalinghe).

2) Tale diminuzione era però anche radicata in processi reali: da una parte la crescita dell'industria pesante che impiegava prevalentemente manodopera maschile, dall'altro il ridimensionamento dell'agricoltura. Va aggiunta la crisi dell'industria tessile e dell'abbigliamento. De Grazia (1993) ricorda che fra 1927 e 1937 sparirono ben 120.000 posti di lavoro in tali settori a causa della meccanizzazione e della depressione.

Il quadro politico entro cui si colloca tale trend sicuramente non tendeva a favorire il lavoro delle donne. Come è noto, uno dei capisaldi dell'ideologia e politica fascista consisteva nel far dipendere la potenza della nazione dalla sua forza demografica e quindi nell'assegnare alla donna il principale ruolo di moglie e madre prolificata. Ne discesero tutta una serie di provvedimenti volti da un lato a tutelare la maternità (isti-



tuzione dell'Onmi, legge sull'astensione obbligatoria per un mese prima e sei settimane dopo il parto più due ore di allattamento), e a perseguire l'aborto; dall'altro a «sco-raggiare» il lavoro femminile. Emblematiche le norme del 1934 e del 1938 con cui si autorizzarono le amministrazioni dello stato a escludere le donne dai concorsi pubblici (legge 18/1/34, n. 221) e si limitò l'assunzione delle donne in tutti i settori alla proporzione massima del 10 per cento (R.D. 15/10/38, n. 1514).

Fu sempre il fascismo a escludere le donne da ogni ruolo direttivo e dall'insegnamento di storia e filosofia, materie letterarie, diritto ed economia nei licei e istituti tecnici. Il gap formativo tra uomini e donne si era però creato sin dalla costituzione dello stato unitario.

La legge Casati da una parte rese obbligatori i primi due anni di scuola per entrambi i sessi, imponendo a ogni comune l'istituzione di classi elementari maschili e femminili; nonostante questi passi in avanti, il diritto all'istruzione rimase ancora a lungo squilibrato a favore dei maschi: l'istruzione impartita si differenziava a seconda del sesso (lavori donneschi al posto di elementi di geometria e disegno lineare), così come i libri di testo e i programmi di ogni singola materia (Ulivieri 1992).

La stessa rigida divisione si ritrovava nella Scuola normale, la scuola di preparazione per la professione di insegnante elementare, dove, mentre i futuri maestri studiavano nozioni elementari di agricoltura e di diritto civile, le ragazze si applicavano ai soliti lavori femminili. [...]

Dal 1883 le donne furono ufficialmente ammesse ai licei e agli istituti tecnici, con continue difficoltà, però, perché la presenza femminile era vista come fonte di turbamento per coetanei e docenti e perché per le donne si riteneva prioritaria l'educazione rispetto all'istruzione. L'idea di evitare promiscuità pericolose e di assicurare un'istruzione «idonea» portò alla creazione degli istituti di Magistero femminile (Roma e Firenze), una sorta di università per donne con lo scopo di preparare le insegnanti per la stessa Scuola normale.

Anche nello stato repubblicano la separazione fra maschi e femmine è continuata per decenni nella scuola dell'obbligo, suffragata da qualche diversità contenutistica. Sul piano formale, tuttavia, la Costituzione e una serie di norme successive fissarono in modo netto l'uguale possibilità per uomini e donne di accedere all'istruzione, alle cariche e agli uffici pubblici.

Ancor più se si analizzano le relazioni interne alla famiglia è possibile scoprire sostanziali asincronie tra fasi storiche comunemente considerate di progresso politico e culturale e i concreti processi di miglioramento nella vita delle donne.

In età contemporanea, ci suggerisce Saraceno (1992), la differenziazione dei diritti fra uomini e donne è componente sostanziale degli assetti politico-economici delle comunità, poiché la negazione dei diritti femminili è complementare e necessaria alla costruzione e al rafforzamento dei diritti maschili.

Ciò è visibile in particolare nell'insieme della legislazione prodotta per regolamentare i rapporti uomo-donna all'interno della famiglia alla fine dell'*Ancien régime*. Dapprima nelle costituzioni di alcuni stati riformatori del Settecento, e poi in modo più profondo con il Codice napoleonico, furono messi in discussione tutti gli istituti che avevano per secoli privilegiato la primogenitura. In primis le figlie acquisirono il diritto di ereditare in condizioni di parità rispetto ai figli per quanto riguardava la quota definita legittima, cioè la parte dell'eredità su cui la volontà del testatore non poteva intervenire e la cui consistenza dipendeva dal numero dei figli. Si posero inoltre le basi per il lento superamento del regime dotale: ai coniugi il Codice napoleonico lasciava la possibilità di scegliere tra il mantenimento del sistema di *Ancien régime* (dote), la separazione dei beni o la comunione degli stessi; quest'ultimo regime era però la forma prevista dal legislatore qualora non ci fosse stata scelta esplicita.

Tuttavia il modello di famiglia coniugale borghese che il Codice napoleonico mirava a rafforzare era centrato sulla sostanziale mancanza di responsabilità della donna: le donne sposate erano sottoposte al marito mediante l'istituto dell'autorizzazione maritale, un vincolo che faceva dipendere la capacità della moglie di testimoniare in giudizio e di disporre anche del proprio personale patrimonio – oltre che di quello familiare – dal-



la decisione del marito. Anche l'amministrazione della dote, appunto non più obbligatoria come prima della rivoluzione, spettava al marito che ne percepiva gli interessi. Mentre il maschio poteva chiedere il divorzio per adulterio della moglie, questa poteva richiederlo solo se il marito avesse tenuto l'amante in casa come concubina. Il Codice affermava in linea di principio l'uguaglianza dei coniugi nel diritto alla potestà sui figli, ma in realtà l'esercizio spettava al padre che ne disponeva fino alla maggiore età.

Nel caso di morte del marito, la madre poteva esercitare la tutela dei minori, ma poteva essere affiancata da un consulente – con parere vincolante – se il marito aveva disposto così; nel caso in cui la moglie fosse incinta al momento della morte del marito, veniva nominato un curatore del ventre dal consiglio di famiglia, organismo costituito dai soli membri maschili della famiglia materna e paterna, al fine di garantire gli interessi della trasmissione dell'eredità, poiché le mogli erano di fatto escluse dall'eredità del coniuge, potendo accedervi solo in assenza di parenti fino al 12° grado. Ancora riguardo ai figli naturali, è sempre il Codice napoleonico che vieta, per la prima volta rispetto alle società di *Ancien régime*, la ricerca di paternità, tranne in caso di ratto. Con la Restaurazione in parte ritornarono in vigore le leggi anteriori alla rivoluzione, in parte furono mantenuti gli istituti napoleonici: nel Codice civile austriaco il marito dirigeva l'economia familiare, ma la moglie poteva disporre del suo patrimonio, fare contratti e stare in giudizio. Il Codice unitario Pisanelli varato nel 1865 si riface ancora a quello francese, pur con alcune modifiche: la soppressione dell'istituto del divorzio e la partecipazione delle mogli all'asse ereditario. [...] Nella realtà i comportamenti delle famiglie tesero a conservare a lungo le pratiche pregresse attraverso vendite fittizie a favore dei figli maschi prima della morte, attraverso l'uso della quota disponibile, attraverso la tendenza a liquidare le donne in denaro e a farle rinunciare alla loro quota legittima.

Ai figli illegittimi il Codice civile unitario vietava sia la ricerca di paternità sia quella di maternità, rispecchiando con ciò una consuetudine che si era avvalsa a lungo del sistema della ruota, sistema con cui venivano accettati gli esposti negli istituti di assistenza (e che in genere fu soppresso tra il 1870 e il 1880). Ma questo divieto formale secondo Pomata (1980) non impedì affatto che tra XIX e XX secolo si attuasse un processo che portò a identificare e quindi a responsabilizzare direttamente ed esclusivamente le madri per i figli nati illegittimamente. In questo processo è risultato determinante l'atteggiamento dei medici, che passò da una progressiva tendenza rivolta all'identificazione delle madri illegittime al controllo del loro comportamento, all'istituzionalizzazione dell'obbligo sociale delle pratiche di maternità. [...] Fu per condurre una forte lotta alla sifilide che la medicina ufficiale sostenne una campagna a favore del controllo sanitario dell'allattamento: da una parte le madri nubili venivano sollecitate o costrette a passare al brefotrofo come nutrici a parziale rimborso dell'assistenza goduta, dall'altra molte donne povere si offrivano come balie per garantirsi qualche provento. Proprio per evitare i contagi da sifilide per allattamento si cominciarono a introdurre singoli regolamenti d'istituto e poi il Regolamento sanitario del 1901 che prevedevano la presentazione di un certificato medico per dimostrare che la madre o la balia era immune da sifilide: in questo modo si impose la schedatura delle madri e delle balie degli esposti e un controllo generalizzato dei medici nelle pratiche di allattamento delle donne povere, contraddicendo di fatto la norma che imponeva, in alcuni casi, il divieto di ricerca di maternità, oltre che di paternità. E ciò proprio mentre i coevi studi medici sugli esposti si disinteressavano totalmente della tubercolosi, che invece nelle statistiche per le cause di morte infantile sembra che incidesse più della sifilide, ma che avrebbe potuto comportare l'interruzione di gravidanza o la separazione della madre dal bambino.

È così che agli inizi del Novecento l'opposizione alla ricerca di maternità si fa sempre più rara e si afferma in modo indiscusso la necessità che sia solo la madre ad allattare il bambino nel brefotrofo, mentre per tutto l'Ottocento lo si era proibito per evitare disparità di trattamento tra i bambini; ancora si incentivavano le madri a por-

■ Il comizio di una suffragetta, inizio del Novecento.



tare con sé i bambini tramite la concessione di sussidi, ma da questi stessi sussidi venivano escluse quelle che avevano più figli illegittimi o vivevano in concubinato; infine gli ospizi prevedevano addirittura un premio di matrimonio in caso di legittimazione di un esposto.

Le urgenze della guerra e il fascismo poi sancirono definitivamente che la responsabilità dei figli illegittimi dovesse ricadere solo sulle donne: nel 1923 la ricerca di maternità divenne legge di stato. Appare singolare dover rilevare che nella lotta alla sifilide per allattamento come nella regolamentazione della prostituzione vigente in Italia nella seconda metà del XIX secolo fosse operante la convinzione che la diffusione del contagio dipendesse esclusivamente dalle donne: secondo il Regolamento Cavour del 1860 infatti, in nome della lotta a questa malattia, ogni agente di polizia poteva denunciare una donna come prostituta (la notorietà era sufficiente) e sulla base di tale denuncia essa doveva esser sottoposta a visita medica forzata, visita che di per sé costituiva prova di meretricio e condizione per l'iscrizione al registro di prostituta, isolata o di bordello. Nessuno pensò di sottoporre a controllo medico gli uomini che frequentavano i bordelli, per quanto fosse già chiara la bilateralità del contagio: se la prostituzione era pericolosa ma necessaria, la prostituta doveva essere una sorvegliata speciale, mentre gli uomini potevano ritenersi non responsabili.

Bibliografia

- M.P. Bigaran, *Donne e rappresentanza nel dibattito e nella legislazione tra Ottocento e Novecento*, in D. Gagliani e M. Salvati (a c. di), *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, Bologna 1992.
- G. Bonacchi e A. Groppi (a c. di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Bari 1993.
- A.M. Bruzzone, in *La resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi*, La Pietra 1976.
- A. Buttatuoco, *Cronache femminili*, Siena 1988.
- V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Venezia 1993.
- A. Pescarolo, *I mestieri femminili*, «Memoria», 30, 1990.
- F. Pieroni Bortolotti, *Alle origini del movimento femminile in Italia*, Torino 1963.
- G. Pomata, *Madri illegittime tra Ottocento e Novecento: storie cliniche e storie di vita*, «Quaderni storici», 1980, n. 44, pp. 497-542.
- I. Porciani, *Sparsa di tanti triboli: la carriera della maestra*, in *Donne a scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Il Sedicesimo, 1987.
- *La rivoluzione in attesa. Donne al mercato del lavoro*, Piacenza 1997.
- A. Rossi Doria, *La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista*, Torino 1990.
- C. Saraceno, *La dipendenza costruita e l'interdipendenza negata. Strutture di genere della cittadinanza*, in G. Bonacchi e A. Groppi (a c. di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit.
- C. Saraceno, *La donna nella famiglia: una complessa costruzione giuridica 1750-1942*, in M. Barbagli e D. Kertzer, *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Bologna 1992.
- J. Scott, *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, in *Storia delle donne in Occidente. L'Ottocento*, Bari 1991.
- E. Thebaud, *La Grande guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?*, in *Storia delle donne in Occidente. Il Novecento*, Bari 1993.
- S. Ulivieri, *Donne a scuola. Per una storia dell'istruzione femminile in Italia*, in E. Beseghi e U. Telmon (a c. di), *Educazione al femminile: dalla parità alla differenza*, Firenze 1992.

